



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 25/01/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE DELLE TORRI EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004

L'anno **duemiladiciotto** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Assente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti:

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza";
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;
- la delibera della Corte dei Conti sezione Autonomie 20/6/2016 n. 23 in merito al computo delle spese di cui all'art. 1 comma 557 L. 311/2004 presso l'Amministrazione utilizzatrice del rapporto lavorativo instaurato ai sensi del medesimo comma;

considerato che l'Unione Lombarda dei Comuni "Unione delle Torri" (Città di Gazoldo degli Ippoliti e Comune di Mariana Mantovana) con nota pervenuta il 20/1/2018 al prot. 1426 ha chiesto che la dott.ssa Elena Carra, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, presti attività ex art. 1 comma 557 L. 311 del 2004 fuori orario di lavoro per 6 ore settimanali presso l'Unione;

rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e che sono in corso gli adempimenti elettorali per i comizi convocati per il 4/3/2018 per l'elezione della Camera, del Senato e del Presidente della Regione Lombardia e relativo Consiglio;

sentita la dipendente del Comune di Porto Mantovano in ordine alla disponibilità a prestare attività lavorativa ex art. 1 comma 557 l. 311/2004 presso l'Unione delle Torri Mariana Mantovana e Gazoldo Ippoliti e considerato che presso il Comune di Porto Mantovano la prestazione lavorativa della lavoratrice resta a tempo pieno;

vista la bozza di convenzione allegata al presente atto;

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE la prestazione lavorativa extra-orario ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 richiesta dall'Unione delle Torri;

2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto, inclusa eventuale proroga o rinnovo della durata della convenzione.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311.

L'anno duemiladiciotto addì

TRA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN), di seguito “**ente di provenienza**”, rappresentato da, che agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune stesso;

E

Unione Lombarda delle Torri ”(MN), di seguito “**ente utilizzatore**”, rappresentato da nato a il, C.F. il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune stesse;

In esecuzione dell'autorizzazione del pervenuta con nota prot. n.del/della deliberazione di Giunta Comunale n..... del..... e della delibera di Giunta dell'Unione delle Torri n. del, parti integranti e sostanziali della presente convenzione;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *“I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- l'Unione delle Torri ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare dal 24/1/2018 e sino al 21/2/2018, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a n. 6 ore settimanali, Istruttore Amministrativo Categoria Giuridica C1;
- il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale dell'Istruttore Amministrativo Elena Carra da parte dell'ente utilizzatore con funzioni di Istruttore Amministrativo Categoria Giuridica C1- Economica C.1;

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di stipula e avrà scadenza al 21/2/2018.
2. Essa potrà essere rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:
 - a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;
 - b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno dieci giorni;
 - c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo del dipendente

1. L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro di n. 6 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali, quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004.

ART. 5 – Orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari a n. 6 ore settimanali, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza.
2. Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza.
3. Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi e delle verifiche del rispetto dell'orario complessivo di lavoro.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni

1. Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del medesimo Ente.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza.
2. Per quanto attiene, in particolare, all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.
3. Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore.

4. Le trasferte per servizio sono autorizzate e sostenute economicamente da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse, parimenti per quanto attiene alla formazione.
5. Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico

1. Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.
2. L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per n. 6 ore settimanali.

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Porto Mantovano

Per l'Unione delle Torri



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE
DELL'UNIONE DELLE TORRI EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 23/01/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE
DELL'UNIONE DELLE TORRI EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **NON APPOSTO** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 23/01/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 7 del 25/01/2018

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE DELLE TORRI EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **29/01/2018** e sino al **13/02/2018** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 29/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 7 del 25/01/2018

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE DELLE TORRI EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **29/01/2018** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **09/02/2018**

Porto Mantovano li, 12/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)